

Autonomie locali. La presa di posizione delle sezioni riunite di Corte conti

Sui lavoratori a termine deroga solo ai mini-enti

Rapporti a tempo e co.co.co. da dimezzare rispetto al 2009

Gianluca Bertagna

■ Anche gli **enti locali** devono rispettare le limitazioni su **lavoro flessibile** e collaborazioni coordinate e continuative. Solo gli enti di minori dimensioni, e quando ciò possa impedire lo svolgimento delle funzioni fondamentali o non esistano altri possibili rimedi organizzativi, possono derogare dalla riduzione del 50% rispetto alla spesa del 2009.

Sono queste le conclusioni delle sezioni riunite della Corte dei conti che nella deliberazione 11/CONTR/2012 chiariscono gli effetti dell'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010 dopo che la legge di stabilità 2012 (n. 183/2011) ha incluso le autonomie territoriali tra gli enti che devono rispettare il vincolo.

La tortuosa vicenda ha inizio ormai due anni fa, quando la manovra estiva del 2010 ha introdotto per gli enti soggetti a patto di stabilità il turn-over al 20% (ora innalzato al 40%) senza precisare a quale forma lavorativa fare riferimento. La questione sembrava però chiusa dalla Corte dei conti Sezioni riunite, che con la deliberazione 46/2011 aveva optato per l'inclusione di ogni contratto, tranne le assunzioni per servizi essenziali che gli enti hanno frettolosamente individuato con autonome regolamentazioni.

Per ultimo, nel marasma dei comportamenti differenti adottati dalle amministrazioni, è quindi intervenuta la legge di stabilità chiedendo alle autonomie

territoriali uno specifico obiettivo: il lavoro flessibile e le co.co.co. vanno limitati al 50% della spesa sostenuta nel 2009.

I magistrati si occupano principalmente della costituzionalità della disposizione concludendo che gli enti locali sono tenuti a conformarsi ai principi dell'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010 e devono applicare direttamente la norma. Viene lasciato però margine di azione agli enti di minori dimensioni i quali possono adattare meglio il disposto alla luce della potestà regolamentare con la finalità di salvaguardare particolari esigenze operative.

La Corte non dà alcuna indicazione sul concetto di «enti di minori dimensioni», ma si concentra sul concetto dell'adeguamento. Presupposto necessario è la verifica che l'applicazione diretta della norma potrebbe impedire l'assolvimento delle funzioni fondamentali, che non esistano altri possibili rimedi organizzativi.

Tra gli esempi di regolamentazione viene proposto quello di considerare cumulativamente i limiti imposti dalla norma. Infatti il comma 28 da una parte prevede il taglio del 50% su tempo determinato, convenzioni e co.co.co e dall'altra la medesima percentuale per contratti di formazione lavoro, somministrazione, tirocini formativi e lavoro accessorio.

Gli enti più piccoli potranno pertanto identificare un unico aggregato complessivo.

La deliberazione lascia ovviamente ampi margini di manovra, ma sposta decisamente ogni scelta in capo alle amministrazioni locali lasciando un grosso punto interrogativo: fino a quando un ente può ritenersi di «minore dimensione» per poter agire con una propria regolamentazione autonoma?

MASSIMA

“

Il principio di fondo che è possibile trarre dalla norma è quello della riduzione della spesa per le diverse forme di lavoro flessibile (...). A tale aspetto che attiene alle tipologie dei rapporti non stabili si affianca un altrettanto generale intento di riduzione nel tempo della spesa di personale che la investe nel suo complesso e si specifica in distinti limiti in relazione al modello contrattuale adottato. Pertanto è necessario che gli enti locali si conformino ai principi suddetti e, ove non si ravvisino particolari esigenze operative da salvaguardare, che dovrebbero essere riservate agli enti di minori dimensioni, che non dispongono nella loro ridotta struttura organizzativa di strumenti adeguati per fronteggiare occorrenze particolari, applichino direttamente la norma generale come formulata. Invece nel caso in cui l'applicazione diretta potrebbe impedire l'assolvimento delle funzioni

fondamentali degli enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione è possibile attraverso un atto normativo dell'ente procedere all'adattamento del vincolo a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa per le forme di assunzione temporanea elencate. In particolare il limite di spesa che l'art. 9 comma 28 del DL n. 78/2010, modula distintamente per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e per la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, potrà essere considerato in un unico coacervo, ampliando in tal modo le possibilità di azione dell'ente. *Corte dei conti, sezioni riunite di controllo, delibera 11/CONTR/12*

